

STATUTO INARCASSA¹

Art. 1 - Natura e Denominazione

1.1 La “INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti”, più brevemente INARCASSA, secondo le disposizioni del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, è un Ente associativo senza scopo di lucro che esplica attività di interesse pubblico, con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

Art. 2 – Sede

2.1 - INARCASSA ha sede in Roma, in via Salaria, n. 229.

Art. 3 – Scopo

3.1 - INARCASSA, ai sensi dell’art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, provvede ai compiti di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari, individuati dalle norme del presente Statuto; inoltre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività integrative a favore degli stessi iscritti.

3.2 - Le attività previdenziali già stabilite dalle leggi vigenti consistono nella corresponsione delle seguenti prestazioni:

- a) pensioni di vecchiaia;
- b) pensioni di anzianità;
- c) pensioni di inabilità ed invalidità;
- d) pensioni ai superstiti, di reversibilità o indirette;
- e) rendite.

Ulteriori forme di attività previdenziali possono essere individuate dal Comitato Nazionale dei Delegati con delibera di integrazione del presente Statuto, senza pregiudizio delle forme di attività imposte dalla legge.

3.3 - Le pensioni e le rendite corrisposte da INARCASSA sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici.

3.4 - Le attività assistenziali già stabilite dalle leggi vigenti consistono nella corresponsione della indennità di maternità.

Altre attività di assistenza possono essere:

- a) la concessione di contributi per l’impianto dello studio all’ingegnere o all’architetto che si iscriva per la prima volta ad INARCASSA prima del compimento del 35esimo anno di età, se versa in condizioni di disagio economico;
- b) la concessione di assegni di studio a favore dei figli dell’iscritto attivo, pensionato o deceduto;

¹Approvato dai Ministeri Vigilanti con decreto interministeriale del 21 giugno 2016.

- c) la corresponsione di sussidi a favore dell'iscritto attivo o pensionato, ovvero, in mancanza, del coniuge o dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in condizioni di disagio economico e risultano conviventi ed a suo carico;
- d) la concessione di mutui all'iscritto per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dello studio o della casa da adibire ad abitazione principale, anche stipulando apposite convenzioni con Istituti di Credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine e contribuendo parzialmente al pagamento dei relativi interessi;
- e) la prestazione, nei limiti consentiti dalla legge, di forme di tutela sanitaria anche mediante la stipulazione di polizze assicurative a favore degli iscritti e dei pensionati, con possibilità di estensione al coniuge ed ai familiari a carico, il cui onere verrà sostenuto compatibilmente con le disponibilità di bilancio di cui al comma 1, ovvero mediante specifica contribuzione facoltativa a carico dei richiedenti;
- f) le provvidenze a favore degli iscritti per inabilità temporanea, nei limiti consentiti dalla legge, con copertura economica per il periodo di sussistenza delle condizioni invalidanti, il cui onere verrà sostenuto compatibilmente con le disponibilità di bilancio di cui al comma 1, ovvero mediante specifica contribuzione facoltativa a carico dei richiedenti.

3.5 - Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, INARCASSA svolge, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e comunque nel limite massimo dello 0,34% del gettito del contributo integrativo risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato, senza pregiudizio delle attività previdenziali di cui al comma 2, attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione dei propri associati, con particolare riguardo ai giovani iscritti, anche con l'offerta di strumenti finanziari (quali ad esempio prestiti, costituzione di fondi di garanzia ed altro) e servizi.

3.6 - Ulteriori forme di attività di assistenza possono essere individuate dal Comitato Nazionale dei Delegati con delibera di integrazione del presente Statuto.

Art. 4 - Attività integrative

Nell'ambito degli scopi di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti, INARCASSA può anche promuovere e gestire attività integrative, con l'osservanza delle norme di settore ad esse relative, utilizzando fondi speciali costituiti da apposite contribuzioni, obbligatorie soltanto per gli aderenti.

Art. 5 - Entrate - Patrimonio – Investimenti

5.1 - Le entrate di INARCASSA sono costituite:

- dalle contribuzioni obbligatorie soggettive ed integrative versate ai sensi degli artt. 4 e 5 del Regolamento Generale Previdenza;
- dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- da altre entrate previste da disposizioni di legge o da altre fonti normative.

5.2 - Il patrimonio di INARCASSA è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;
- da eventuali lasciti, elargizioni o provvidenze, da qualsiasi parte provengano.

5.3 - I fondi disponibili di INARCASSA possono essere impiegati:

- a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equipollenti alle cartelle fondiarie, nell'ambito dell'Unione Europea;
- b) in depositi fruttiferi presso Istituti di Credito di diritto pubblico o Istituti di Credito a carattere nazionale o Casse di Risparmio, nell'ambito dell'Unione Europea;
- c) in immobili urbani o rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;
- d) in mutui ipotecari;
- e) in quegli altri modi che potranno essere deliberati dal Comitato Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

5.4 - Le delibere contenenti i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta dei suddetti impieghi devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed a quello dell'Economia e delle Finanze per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 3, comma 3, del d. lgs. n. 509/1994.

Art. 6 - Riserva legale

6.1 - La Riserva legale, di cui all'art. 1, comma 4, lettera "c" del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, è costituita dal patrimonio netto di INARCASSA e dovrà avere misura non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere. Qualora, durante la vita dell'Ente, l'ammontare risulti inferiore alla misura indicata, si provvederà al suo adeguamento.

6.2 - Detta riserva, nei limiti minimi di cui al comma precedente, può essere costituita da capitale liquido o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o da altre forme di investimento che garantiscano una possibilità di rapida trasformazione in capitale liquido.

Art. 7 Iscrizione ad INARCASSA

7.1 - L'iscrizione ad INARCASSA è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata.

7.2 - Ai fini dell'iscrizione ad INARCASSA il requisito dell'esercizio professionale con carattere di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo:

- a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
- b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
- c) in possesso di partita I.V.A.

Per la sussistenza del requisito della continuità dell'esercizio professionale ed a conferma del possesso di tutti i requisiti di cui sopra, l'iscritto dovrà, con le modalità della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, sottoscrivere in proposito ed in via preliminare una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

7.3 - Il requisito di cui al precedente punto non può essere posseduto in presenza di rapporto di lavoro subordinato all'estero, pur se ininfluenza ai fini previdenziali in Italia in assenza di regime di reciprocità. I periodi di lavoro all'estero che non danno origine a pensione, non ricongiungibili in Italia, possono essere riscattati. Forme e modalità di riscatto sono determinate con apposito regolamento.

7.4 - Gli iscritti ad INARCASSA che siano o siano stati membri del Parlamento, dei consigli regionali, o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di

50.000 abitanti, sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell'esercizio professionale.

Essi possono supplire alle deficienze di reddito rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 33 del Regolamento Generale Previdenza in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 4 del Regolamento Generale Previdenza, rapportato al reddito stesso nonché il contributo di cui all'articolo 5 del Regolamento Generale Previdenza, rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento Generale Previdenza.

7.5 - Sono esclusi dall'iscrizione ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.

7.6 - La Giunta Esecutiva di INARCASSA può provvedere alla revisione degli iscritti con riferimento ai requisiti di continuità dell'esercizio professionale nell'ultimo quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.

7.7 - Sono rimborsabili a richiesta i contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci.

Art. 8 - Organi di INARCASSA

8.1 - Gli organi di INARCASSA sono:

- il Presidente;
- le Assemblee provinciali degli iscritti;
- il Comitato Nazionale dei Delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- la Giunta Esecutiva;
- il Collegio dei Sindaci

Art. 9 - Il Presidente

9.1 - Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Esecutiva; ha la rappresentanza legale di INARCASSA, al cui funzionamento sovrintende esercitando tutte le funzioni a lui demandate dal presente Statuto, dalle altre fonti normative in materia, dal Consiglio di Amministrazione e dalla Giunta Esecutiva.

9.2 - Egli delibera, in caso di urgenza e nell'impossibilità di immediata riunione degli Organi, anche sugli argomenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva, salvo ratifica dell'Organo competente nella sua prima riunione, ad eccezione di quelli indicati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 15, comma 1.

9.3 - E' coadiuvato nelle sue mansioni e sostituito in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Art. 10 - Le Assemblee provinciali degli iscritti

10.1 - Le Assemblee provinciali degli iscritti sono costituite, nell'ambito delle singole Province, da tutti gli ingegneri ed architetti iscritti ad INARCASSA.

10.2 - Le Assemblee provinciali eleggono tra gli iscritti ad INARCASSA, con votazione espressa da almeno un quinto degli iscritti di ogni categoria, secondo le modalità di votazione stabilite con apposito Regolamento deliberato dal Comitato Nazionale dei Delegati, i componenti del Comitato medesimo.

Art. 11 - Il Comitato Nazionale dei Delegati

11.1 - Il Comitato Nazionale dei Delegati è composto per ogni provincia da un numero di ingegneri ed architetti proporzionale agli iscritti di ogni categoria eletti dalle Assemblee provinciali:

- a) se gli iscritti non superano i 2.500 viene eletto un Delegato;
 - b) se gli iscritti sono compresi tra 2.501 e 5.000 vengono eletti due Delegati;
 - c) se gli iscritti sono compresi tra 5.001 e 7.500 vengono eletti tre Delegati;
- e così via ogni 2.500 iscritti.

11.2 - Il Comitato Nazionale dei Delegati è convocato almeno due volte all'anno, o quando sia richiesto da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, dal Presidente di INARCASSA mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno contenente l'elenco delle materie da trattare. In caso di inadempienza del Presidente di INARCASSA la convocazione è effettuata dal Collegio dei Sindaci.

11.3 - L'avviso deve essere spedito mediante raccomandata od altro mezzo che certifichi l'avvenuta spedizione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.4 - L'adunanza è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà dei Delegati, rappresentanti almeno i tre quarti degli iscritti rappresentati ad INARCASSA. In seconda convocazione, che dovrà tenersi il giorno successivo, l'adunanza è valida con qualsiasi numero degli intervenuti, purché sia rappresentata almeno la metà degli iscritti rappresentati ad INARCASSA.

11.5 - Per modificare o integrare il presente Statuto è comunque necessaria la presenza di almeno la metà dei Delegati, rappresentanti la maggioranza assoluta degli iscritti rappresentati ad INARCASSA. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti, secondo le modalità di cui al comma successivo.

11.6 - Ciascun Delegato ha diritto in totale:

- a) ad un voto se gli iscritti da lui rappresentati sono 300, o frazione di 300;
- b) a due voti se il numero dei rappresentati è compreso tra 301 e 700;
- c) a tre voti se il numero dei rappresentati è compreso tra 701 e 1.200;
- d) a quattro voti se il numero dei rappresentati è compreso tra 1.201 e 1.800;
- e) a cinque voti se il numero dei rappresentati è compreso tra 1.801 e 2.500.

Complessivamente ciascun Delegato non può avere più di cinque voti.

Nel caso in cui il numero di iscritti sia superiore a 2.500, per l'attribuzione dei voti dei Delegati eletti si procede con lo stesso criterio sopra riportato.

Nel caso di più Delegati eletti, ad ogni Delegato compete un numero di voti pari al totale dei voti attribuiti alla sua categoria in ragione degli iscritti diviso per il numero degli eletti; in caso di

numero indivisibile per unità intere i voti non divisi vengono attribuiti al Delegato eletto con il maggior numero di preferenze.

Il numero dei Delegati eleggibili, per ogni provincia e per ogni categoria, ed il numero dei voti a lui attribuiti viene fissato al momento dell'indizione delle elezioni e rimane invariato per tutta la durata del mandato, indipendentemente dalle iscrizioni e cancellazioni deliberate.

11.7 - Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione nel corso dei primi tre anni dalla sua elezione, il Delegato è sostituito. Tale sostituzione avviene con il primo dei candidati non eletti che abbia raggiunto almeno il 50% dei voti riportati dal Delegato sostituito. Qualora ciò non si sia verificato, il Delegato viene sostituito ricorrendo ad elezione suppletiva che il Consiglio di Amministrazione indice entro 60 giorni dalla cessazione suddetta. Il componente subentrato, al quale competono i voti del Delegato sostituito, dura in carica fino alla scadenza del Comitato di cui fa parte.

Art. 12 - Attribuzioni del Comitato Nazionale dei Delegati

12.1 - Il Comitato Nazionale dei Delegati ha le seguenti funzioni:

- a) stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione di INARCASSA;
- b) deliberare sulle modificazioni e le integrazioni allo Statuto;
- c) determinare la misura degli emolumenti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Sindaci;
- d) deliberare in ordine ai regolamenti riguardanti le attività di previdenza e assistenza, alle loro modificazioni ed integrazioni, e sulle variazioni della misura delle contribuzioni;
- e) eleggere il Consiglio di Amministrazione ed i due sindaci effettivi ed i due supplenti di sua competenza;
- f) approvare il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo di INARCASSA;
- g) nominare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la società cui affidare la revisione contabile e la certificazione di cui all'art. 2, terzo comma del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509;
- h) deliberare, con decisione definitiva motivata, sui rilievi effettuati dai Ministeri vigilanti ai bilanci preventivi, ai conti consuntivi ed in merito alle altre materie di cui all'art. 3, comma 3, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509;
- i) esprimere parere su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione;
- l) esercitare tutte le altre attribuzioni previste dal presente Statuto e da altre fonti normative in materia;
- m) deliberare la nomina del Collegio dei Sindaci;
- n) deliberare, fermi restando i poteri attribuiti ai Ministeri vigilanti dall'art.2 del decreto legislativo n. 509 del 1994, la revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione laddove lo stesso abbia agito in violazione degli indirizzi e dei doveri contenuti nelle deliberazioni del Comitato Nazionale dei Delegati. Per addivenire a detta revoca occorre che venga presentata la richiesta di inserimento della stessa all'ordine del giorno, sottoscritta da almeno il 50% dei componenti il Comitato Nazionale dei Delegati in rappresentanza di almeno il 50% degli iscritti ad INARCASSA. La deliberazione di revoca deve essere approvata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti il Comitato Nazionale dei Delegati in rappresentanza dei 2/3 degli iscritti ad INARCASSA. L'approvazione della deliberazione

comporta la decadenza immediata dell'intero Consiglio di Amministrazione e l'elezione del nuovo Consiglio nella stessa riunione del Comitato Nazionale dei Delegati.

12.2 – Le delibere di cui alle lettere a) e f) vanno trasmesse ai Ministeri del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Economia e delle Finanze per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 509/1994; le delibere di cui alla lettera b) e d) vanno trasmesse ai Ministeri stessi per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 13 - Comitati interni

13.1 - In seno al Comitato Nazionale dei Delegati possono essere formati dei Comitati Interni per l'esame e la trattazione preliminare degli argomenti di competenza del Comitato stesso.

13.2 - Possono essere chiamati a far parte di detti Comitati esperti esterni senza diritto di voto.

13.3 – Il Comitato di Coordinamento, come definito dal Regolamento interno per le riunioni del Comitato Nazionale dei Delegati, costituisce un particolare comitato interno.

Art.14 – Il Consiglio di Amministrazione – Composizione

14.1 - Il Consiglio di Amministrazione di INARCASSA è composto da undici membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato Nazionale dei Delegati con le modalità previste dal Regolamento per il suo funzionamento interno e nel rispetto delle norme del presente Statuto. Almeno quattro membri sono ingegneri e almeno quattro architetti.

14.2 - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

14.3 – Il componente il Consiglio di Amministrazione decaduto per la perdita dei requisiti di cui all'art. 20, dimissionario o defunto è sostituito dal Comitato Nazionale dei Delegati in una riunione che avrà luogo entro 90 giorni, ovvero entro 30 giorni dall'elezione suppletiva di cui all'art. 11 comma 7, ove necessaria, fermo restando il disposto del comma 1 del presente articolo. Il nuovo eletto dura in carica per la residua durata del Consiglio di Amministrazione.

14.4 – Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, a seguito di dimissioni contemporanee, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Conseguentemente il Comitato Nazionale dei Delegati è convocato dal Collegio dei Sindaci entro 30 giorni per la rielezione dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Art.15 – Il Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

15.1 – Il Consiglio di Amministrazione, a cui competono tutte le funzioni inerenti la gestione della Cassa non attribuite ad altri Organi, esercita in particolare le seguenti attribuzioni:

- a) predisporre il bilancio preventivo, le eventuali variazioni di bilancio e il conto consuntivo; incaricare, a cadenza periodica non superiore ai 2 anni, esperti esterni per la redazione del bilancio tecnico-attuariale da sottoporre al Comitato Nazionale dei Delegati;
- b) deliberare sull'assetto organizzativo di INARCASSA;
- c) deliberare l'impiego dei fondi secondo i criteri generali dettati dal Comitato Nazionale dei Delegati e con osservanza delle disposizioni del presente Statuto;
- d) deliberare su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal Presidente e che non siano di competenza del Comitato Nazionale dei Delegati o della Giunta Esecutiva;
- e) determinare l'importo dei gettoni ed i rimborsi spese spettanti ai componenti del Comitato Nazionale dei Delegati;

- f) nominare il Direttore Generale, con contratto a tempo determinato, ed i dirigenti;
- g) decidere in materia di ricorsi amministrativi;
- h) designare i tre componenti della Giunta Esecutiva di cui all'art. 17.1;
- i) proporre al Comitato Nazionale dei Delegati le modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti;
- l) costituire al suo interno Commissioni per effettuare ricerche, elaborazioni e studi, anche con l'apporto di esperti esterni;
- m) deliberare, per migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale di INARCASSA, l'adozione di forme di collaborazione con altri Enti o strutture che operino per il perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri di INARCASSA;
- n) determinare gli adeguamenti degli importi previsti per legge o indicati nel Regolamento Previdenza "2012" e successive modifiche e integrazioni approvate dai Ministeri vigilanti conseguenti alla mera applicazione di parametri "esogeni" quali, a titolo indicativo e non esaustivo, l'aggiornamento dell'indennità e del contributo di maternità, la rivalutazione delle pensioni e dei contributi minimi.

15.2 - Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge, può delegare talune attribuzioni a propri componenti.

Art.16 – Il Consiglio di Amministrazione – Convocazione e deliberazioni

16.1 – Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente normalmente presso la sede della Cassa ma, qualora il Presidente lo ritenga opportuno, può essere convocato in altro luogo o svolgersi con idonei sistemi telematici.

16.2 – La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta con qualunque mezzo idoneo a garantirne la ricezione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato anche al Collegio dei Sindaci.

16.3 – In caso di urgenza possono essere inseriti argomenti all'ordine del giorno mediante comunicazione spedita con mezzo idoneo a garantirne la ricezione, da far pervenire ai Consiglieri ed al Collegio dei Sindaci almeno due giorni prima della riunione.

16.4 – Per la validità della riunione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

16.5 - Il compito di Segretario del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva è svolto da un funzionario di INARCASSA, allo scopo nominato dal Consiglio di Amministrazione. Ad esso compete la verbalizzazione delle riunioni dei suddetti organi.

16.6 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno sei volte all'anno ed in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei membri. In caso di inadempienza del Presidente la convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio dei Sindaci.

Art. 17 - La Giunta Esecutiva

17.1 - La Giunta Esecutiva si compone del Presidente, del Vice Presidente e di tre consiglieri designati dal Consiglio di Amministrazione; tra i componenti, due almeno sono ingegneri e due almeno architetti.

17.2 - La Giunta si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

17.3 - Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri; le deliberazioni si adottano con il voto favorevole della maggioranza dei votanti ed a parità di voti prevale il voto del Presidente.

17.4 – La Giunta Esecutiva:

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) esamina le questioni ad essa sottoposte dal Presidente sul funzionamento tecnico ed amministrativo di INARCASSA;
- c) delibera su tutti gli oggetti ad essa specificatamente deferiti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) provvede a richiesta degli interessati alla liquidazione delle pensioni;
- e) delibera in caso di urgenza anche sugli argomenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione, ad eccezione di quelli indicati alle lettere a), b), c), d), e), f) e h) dell'art. 15, comma 1.
- f) adotta le iniziative atte a garantire il costituirsi del rapporto associativo nei confronti di chi sia obbligato a richiedere l'iscrizione e non abbia presentato domanda;
- g) esercita le altre funzioni demandate alla Giunta dal presente Statuto e da altre fonti normative in materia.

17.5 - Contro le deliberazioni della Giunta Esecutiva è ammesso il ricorso amministrativo al Consiglio di Amministrazione.

17.6 - La Giunta Esecutiva, nei limiti di legge, può delegare talune attribuzioni a propri componenti.

Art. 18 - Collegio dei Sindaci

18.1 - Le funzioni di Sindaco di INARCASSA sono esercitate dal Collegio dei Sindaci costituito da:

- a) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero della Giustizia;
- b) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- c) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- d) due componenti effettivi e due supplenti eletti dal Comitato Nazionale dei Delegati nel proprio seno.

18.2 - Il Collegio dei Sindaci elegge nel suo seno il proprio Presidente.

18.3 - I Sindaci intervengono alle sedute del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva e del Comitato Nazionale dei Delegati per chiedere e dare informazioni e chiarimenti. La loro assenza non pregiudica la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni.

18.4 - Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo stabilite dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile ed in particolare:

- a) riferisce e controlla la gestione e le scritture contabili;
- b) effettua ispezioni e riscontri di cassa;
- c) esamina i bilanci e le eventuali variazioni riferendone al Comitato Nazionale dei Delegati.

Art. 19 - Durata in carica degli organi di INARCASSA e loro rieleggibilità

19.1 - I componenti del Comitato Nazionale dei Delegati durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

19.2 - I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere eletti per non più di tre mandati anche non consecutivi.

19.3 - Il Delegato, per poter essere eletto nel Consiglio di Amministrazione di INARCASSA, deve avere espletato almeno un mandato in seno al Comitato Nazionale dei Delegati.

19.4 - I componenti del Collegio dei Sindaci possono essere eletti dal Comitato Nazionale dei Delegati per non più di due mandati anche non consecutivi.

Il Collegio dei Sindaci dura in carica cinque anni.

19.5 - La durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti della Giunta Esecutiva è sempre pari a quella dell'Organo che li ha eletti, salvo i casi di revoca di cui all'art. 12.1 lett. n).

Art. 20 - Requisiti di onorabilità e professionalità

20.1 - La nomina a componenti degli Organi di INARCASSA è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

Essi sono considerati esistenti, attesa la disciplina in materia deontologica esercitata dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti e la natura dell'attività professionale, in presenza dell'iscrizione all'Albo Professionale.

20.2 - Sono cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Presidente o di componente del Comitato Nazionale dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva o del Collegio dei Sindaci di INARCASSA:

- a) avere subito negli ultimi cinque anni, quale conseguenza di un procedimento disciplinare o penale, la sospensione dall'iscrizione all'Albo Professionale;
- b) avere subito condanne definitive, ovvero aver patteggiato la pena, per delitti non colposi punibili con pena detentiva;
- c) essere stato dichiarato responsabile verso INARCASSA con sentenza definitiva e non aver ancora estinto il debito.

Art. 21 - Direttore Generale

21.1 - Il Direttore Generale di INARCASSA, scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale, è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

21.2 - Per la sua nomina o rimozione è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

21.3 - Il Direttore Generale ha le seguenti attribuzioni:

- a) dirige, coadiuvato dagli altri dirigenti, il funzionamento degli uffici di INARCASSA;
- b) svolge funzioni di sovrintendenza e di coordinamento;
- c) è capo del personale, dispone circa la sua destinazione ai vari servizi e propone al Consiglio di Amministrazione provvedimenti di promozione e di licenziamento;
- d) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva;
- e) esercita ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio di Amministrazione e dalla Giunta Esecutiva.

21.4 - Il Direttore Generale assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva. Durante la trattazione di argomenti che riguardino la sua persona, egli si assenterà.

21.5 - Al Direttore Generale, nel caso di conferimento di delega con rappresentanza da parte del Consiglio di Amministrazione, compete il potere di firma, nei limiti della delega.

Art. 22 - Regolamenti

22.1 - I compiti di previdenza ed assistenza sono descritti e disciplinati dal presente Statuto, dal Regolamento Generale Previdenza e da appositi Regolamenti, la cui approvazione e la cui modificazione e/o integrazione è soggetta alla procedura di cui all'articolo 3, comma 2, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Per l'approvazione e per le modifiche e/o integrazioni di tutti i regolamenti previsti dal presente Statuto e dalle altre fonti normative, vale quanto previsto all'art.11, quinto comma.

Art. 23 - Iscritti volontari

23.1 - Per coloro che si trovano iscritti nel ruolo degli iscritti volontari ai sensi dell'articolo 7 della Legge 11 novembre 1971, n. 1046, il contributo è determinato in misura pari al contributo obbligatorio minimo di cui al comma 3 dell'articolo 4 del Regolamento Generale di Previdenza maggiorato di una somma pari a 2 volte l'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Regolamento Generale di Previdenza.

23.2 - Agli effetti del calcolo delle pensioni si assume quale reddito il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 4 del Regolamento Generale di Previdenza.

Art. 24 - Trasparenza nei rapporti con gli iscritti

24.1 - Per assicurare la trasparenza nei rapporti con gli iscritti:

- a) il Presidente di INARCASSA, anche su richiesta del Delegato, sentito il Consiglio di Amministrazione, può indire, mediante lettera o con altri mezzi idonei di comunicazione, l'adunanza degli iscritti, anche separate per singole zone territoriali, cui hanno facoltà di partecipare anche i pensionati di INARCASSA non iscritti. In dette adunanze il Presidente

riferisce sull'attività dell'Ente e può sottoporre agli intervenuti, a fini consultivi, altri argomenti o materie di interesse degli iscritti. Per delega del Presidente, dette adunanze possono essere presiedute dal Vice Presidente o da un componente del Consiglio di Amministrazione;

- b) dopo l'approvazione del conto consuntivo il riepilogo di questo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta, viene pubblicato sul periodico INARCASSA di cui alla successiva lettera c);
- c) il Consiglio di Amministrazione cura la pubblicazione e la diffusione di un periodico destinato agli iscritti e pensionati INARCASSA, rivolto alla trattazione e divulgazione dei temi connessi allo scopo dell'Associazione.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Responsabile ed il Comitato di Redazione, stabilendone i relativi emolumenti. In sede di bilancio preventivo propone il piano editoriale ed identifica eventuali altri destinatari della rivista;

- d) il diritto degli iscritti di accedere a documenti e notizie in possesso di INARCASSA è definito con apposito regolamento approvato dal Comitato Nazionale dei Delegati;
- e) viene garantito, anche mediante periodiche comunicazioni da parte di INARCASSA, il diritto di ciascun interessato di ottenere tempestive informazioni sulla propria personale posizione previdenziale e sull'avvio e lo svolgimento delle procedure inerenti l'erogazione delle prestazioni;
- f) il Consiglio di Amministrazione cura i contatti che ritiene opportuni nell'interesse dell'Associazione;
- g) il Consiglio di Amministrazione può attuare altre relazioni informative con gli iscritti mediante pubblicazioni, studi, ricerche e convegni, anche per il tramite degli organismi rappresentativi delle categorie di ingegneri e architetti liberi professionisti.

Art. 25 – Rinvio

25.1 - Per quanto non previsto nel presente Statuto, e dai Regolamenti di cui all'art. 22, si applicano, se compatibili, le norme legislative vigenti.

Art. 26 – Norma transitoria

Per gli effetti di cui all'art. 19, commi 2 e 4, non devono essere computati i mandati precedenti a quello in corso alla data del decreto ministeriale di approvazione delle modifiche statutarie adottate dal Comitato Nazionale dei Delegati nell'adunanza del 9 e 10 ottobre 2014.